



00667-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

REVOCATORIA  
ORDINARIA

Ud. 26/11/2020 - CC  
Olea. 557

R.G.N. 10395/2019

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10395-2019 proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente  
domiciliati in (omissis) , presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

**- ricorrenti -**

**contro**

(omissis) SRL, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
(omissis) ;

**- controricorrente -**

1325  
20

avverso la sentenza n. 2161/2018 della CORTE D'APPELLO di  
CATANZARO, depositata il 11/12/2018;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO  
PORRECA.



### **Considerato che**

(omissis) e (omissis) convenivano in giudizio (omissis) (omissis) e (omissis) chiedendo la revoca dell'atto con cui il primo aveva donato alla seconda l'unico immobile di proprietà ledendo la garanzia patrimoniale di un credito risarcitorio vantato nei confronti di (omissis) e (omissis) per l'inesatta esecuzione di un appalto per l'edificazione di uno stabile abitativo;

interveniva in giudizio la (omissis) deducendo di aver un credito da conto corrente, oggetto di decreto ingiuntivo, nei confronti di (omissis) quale fideiussore di (omissis), per ciò domandando analoga revoca dell'atto di donazione;

il Tribunale accoglieva le domande, e la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per tardività, rilevando che era stato proposto oltre il termine breve dalla notifica della sentenza del giudice di prima istanza, effettuata dagli originari attori nei confronti dei convenuti rimasti in prime cure contumaci, e della banca;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione (omissis) e (omissis) articolando un unico motivo;

resiste con controricorso la (omissis) s.r.l., quale procuratrice di società cessionaria del credito della originaria interveniente, e unica intimata;

le parti hanno depositato memorie;

### **Rilevato che**

con l'unico motivo si prospetta la violazione degli artt. 105, primo comma, 324, 326, 331, 332, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, trattandosi di cause scindibili, e non essendovi stata notifica della sentenza di primo grado da parte della Banca, quanto al rapporto processuale con quest'ultima operava il termine lungo, entro il quale, con l'appello, era stato fatto valere il vizio di omessa notifica,

agli allora appellanti e odierni ricorrenti, in primo grado contumaci, dell'intervento dell'istituto di credito;

**Vista** la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

**Rilevato che**

il motivo è fondato;

questa Corte ha chiarito che nei processi con pluralità di parti, solo quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio unitario processuale, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass., 07/06/2018, n. 14722);

nell'ipotesi va escluso il litisconsorzio processuale necessario perché rispetto alle due domande revocatorie, riferite a rapporti sostanziali diversi, non sussiste un rapporto di dipendenza che determini il rischio di contrasto tra giudicati, atteso che, nei confronti della banca, (omissis) era fideiussore, sicché l'assunto depauperamento della garanzia patrimoniale andava accertato anche alla luce della solvibilità del debitore principale;

in questo senso, è stato evidenziato che quando due creditori agiscono per la revocatoria del medesimo atto, le cause sono scindibili avendo riguardo a rapporti distinti, sicché l'intervento della banca revocante era da qualificare adesivo autonomo e non dipendente (Cass., 05/05/2017, n. 10903, pag. 19);

resta quindi non pertinente l'evocazione, fatta in memoria da parte controricorrente, di quella giurisprudenza che ha scrutinato fattispecie di intervento qualificato adesivo dipendente (Cass., 09/05/2018, n. 11156, pag. 8, 2° capoverso);

spese al giudice del rinvio;


**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rimette le parti alla Corte di appello di Catanzaro perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Roma, 26 novembre 2020

Il Presidente

(*Adelaide Amendola*)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma. 15 GEN. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Dott.ssa Simona Ciccardello*